



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prof. n. 5136
(citare nella risposta)

00187 Roma 23 MAG. 2007
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati vedi testo

Oggetto: Legge 248/2006, art. 36-bis.

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti dei
Comitati Ristretti
- Edilizia e Lavori Pubblici
- Sicurezza

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alle nostre precedenti note, in particolare al prot. n. 10810 del 27 ottobre 2006, si invia in allegato:

- Circolare n. 004472 dell' 11 aprile 2007, diramata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione generale per l'Attività Ispettiva.

Si ritiene che la circolare in argomento rivesta una particolare importanza, in quanto offre una interpretazione della precedente Circolare n. 29/2006 (vedi nostra succitata), che, come si ricorderà stabiliva, tra l'altro "*per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, è necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi*".

Il Ministero rileva "*sono spesso adottati provvedimenti sanzionatori che prevedono il pagamento di rilevanti importi che spesso, le imprese in difficoltà finanziarie, non sono in grado di versare con immediatezza che precludono la revoca del provvedimento di sospensione pur in presenza di una regolarizzazioneomissis.....*" *l'impresa oggetto*


del provvedimento non può proseguire i lavori, e conseguentemente riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate”.

Questa ultima circolare chiarisce invece che “pur ritenendo che il ripristino delle regolari condizioni di lavoro richieda la reintegrazione dell’ordine giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative”omissis.....” una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà d’impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che ai fini del – ripristino delle regolari condizioni di lavoro – sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori – in nero – in tutti quei casi in cui l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso”.

Nel rimanere a disposizione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.


IL CONS.RE RESP.LE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, enclosed within a hand-drawn oval.

IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal stroke at the end.

L



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 11/04/2007

Prot. 25 / 1 / 0004472



***Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale***

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

LORO SEDI

Oggetto: provvedimenti di sospensione dei lavori nel cantiere edile – regolarizzazione delle violazioni – provvedimento di revoca – chiarimenti.

Continuano a pervenire, da parte di codeste Direzioni regionali e provinciali, numerosi quesiti in ordine alle problematiche operative derivanti dalla adozione di provvedimenti di sospensione, ex art. 36 *bis* del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), nei confronti delle imprese che operano nei cantieri edili.

Più in particolare emergono rilievi di criticità in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione in quanto la circolare n. 29/2006 stabilisce che “*per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, [è necessario] il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi*”.

Dal punto di vista operativo, infatti, si rileva che sono spesso adottati provvedimenti sanzionatori che prevedono il pagamento di rilevanti importi pecuniari, conseguenti alla comminazione della c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”; importi che le imprese in difficoltà finanziarie non sono in grado di versare con immediatezza e che precludono la revoca del provvedimento di sospensione, pur in presenza di una regolarizzazione – sotto ogni altro profilo lavoristico, previdenziale o di tutela prevenzionistico-sanitaria – dei lavoratori impiegati.

Ciò determina una situazione di difficoltà operativa che pregiudica la gestione dell'appalto in quanto l'impresa oggetto del provvedimento di sospensione non può proseguire i lavori e, conseguentemente, riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.

Pertanto, pur ritenendo che il *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”* richieda la reintegrazione dell'ordine giuridico violato anche attraverso il pagamento delle relative sanzioni amministrative, non si può non tenere conto delle diverse situazioni nonché delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca.


Ciò premesso, una volta verificata la sussistenza degli elementi volti a configurare una reale ed autonoma realtà d'impresa (e non già meri fenomeni di natura interpositoria), si ritiene che, ai fini del *“ripristino delle regolari condizioni di lavoro”*, sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori *“in nero”*. in tutti quei casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.

In tal senso pertanto codesti Uffici, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, avranno cura di verificare che l'impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari.

Quanto invece alla valutazione circa l'opportunità di non condizionare necessariamente la revoca all'**immediato** pagamento delle sanzioni amministrative, detta valutazione deve fondarsi sull'incidenza dell'onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economico-finanziarie dell'impresa, desunte dalle sue condizioni economiche complessive, dall'entità del valore dell'appalto, dalla situazione di liquidità e dal fatturato complessivo aziendale.

Tali elementi vanno debitamente documentati in sede di richiesta di revoca della sospensione e di essi va dato atto nella motivazione del provvedimento di accoglimento o diniego della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)



PP

DP